



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 501

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 87 DEL 27-10-2020

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE DAL 2017 AL 2019 E
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari n. 4437 del 20/05/2019, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso che gli Enti Locali provvedono annualmente alla quantificazione delle risorse decentrate da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance;

Rilevato che a tal fine ed in virtù delle vigenti disposizioni contrattuali, le risorse decentrate sono annualmente rideterminate con la distinzione delle stesse in risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili;

Dato atto che, l'articolo 23, commi 1 e 2, del D.L.vo 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce che "*al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità

del

l

' azione amministrativa, assicurando al contempo l' invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"

;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Osservato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali, per poter favorire il miglior raccordo con il bilancio di previsione, il finanziamento degli istituti contrattuali "a regime" ed accedere alla fase contrattuale decentrata anticipando, ove possibile, i tempi di sottoscrizione dell'accordo annuale, utili al collegamento con gli aspetti organizzativi dell'apparato comunale e gli obiettivi/performance;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per l'anno 2020;

Ritenuto opportuno dover provvedere al ricalcolo della quantificazione delle risorse decentrate dall'esercizio 2017 per addivenire alla quantificazione preventiva per l'anno 2020, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale 2020;

Ritenuto di dover acquisire al fondo delle risorse stabili, a termini dell'art. 67, comma 2 lett. c), CCNL 2016/2018, le somme rivenienti dalla retribuzione individuale di anzianità e l'assegno ad personam del personale;

Dato atto che non sono previste risorse ex art. 67, co. 3 lett. b) del CCNL 21/05/2018 (già art. 15 comma 5° del CCNL 1.4.1999 Regioni e Autonomie locali);

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo che potrà prevedere l'istituzione del fondo destinato alle posizioni organizzative;

Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Visto l'articolo 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di rispetto del principio di contenimento della dinamica retributiva;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;

Visto il D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.L. 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e riportate

Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo preventivo delle risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nel prospetto contabile che alla presente determinazione si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- ✓ la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali e/o a seguito di un nuovo assetto organizzativo che potrà prevedere l'istituzione del fondo destinato alle posizioni organizzative;

- ✓ l'importo complessivo, oltre oneri, del fondo preventivo risorse decentrate 2020, per effetto degli utilizzi già consolidati (somme cioè non disponibili) previsti, si riduce all'importo effettivo delle risorse decentrate disponibili e che la spesa va impegnata ai competenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di formazione, al netto delle economie;

Di precisare che nella sede consuntiva, a fini di completezza della materia incentivi, saranno indicati gli importi relativi a specifiche disposizioni di legge e o vincolati dalle risorse finanziatrici dei relativi incentivi, con riferimento, tra gli altri, agli incentivi di progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. rientranti tra gli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1/04/1999 ed incentivi tecnici di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 rientranti nella previsione di cui all'art. 67, co. 3, CCNL 21/05/2018;

Di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti all'esito di eventuali atti di indirizzo dell'organo di governo in ordine alle disposizioni di cui all'art. art. 67, comma 4 CCNL 2016/201 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.L. 75/2017 e/o a seguito di un nuovo assetto organizzativo che potrà prevedere l'istituzione del fondo destinato alle posizioni organizzative;

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- ✓ al Collegio dei Revisori, unitamente all'intesa con le 00.SS. circa l'utilizzo, per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e successive integrazione e modificazioni;
- ✓ alle 00.SS., al Segretario Comunale in qualità di Presidente della Delegazione Trattante, nonché ai Titolari di Posizione Organizzativa perché ne tengano in debito conto;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs 165/2001, il contratto integrativo sarà inviato all'ARAN attraverso la "*Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi*" attiva del 1°ottobre 2015 sul sito istituzionale dell'ARAN giusta Circolare ARAN n. 21279 de108/09/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)